



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
art. 281-sexies c.p.c.

Il Tribunale di Napoli, II^a Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia RG 28793 2021

tra

Controparte_1

C.F._1

, nato a Portici (NA) il 19/12/1954 (c.f.

Parte_1

C.F._2

, nata a Portici il 1° agosto 1959 (c.f.

entrambi rappresentati e difesi per procura dall'avv. Felice DE SIMONE ed elettivamente domiciliati nello studio del medesimo;

parti attrici

e

la società

Controparte_2

con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126 (Irlanda), Iscrizione al Companies Registration Office al n. 396330, e sede secondaria in Milano (Italia), in Via della Moscova n. 18, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza del foro di Milano e dall'avv. Guido Greco del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;

parte convenuta

avente ad oggetto: *contratti bancari*

conclusioni

conclusioni delle parti attrici (note 8 gennaio 2026):

1. Accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede da parte della convenuta nella fase di stipulazione ed esecuzione del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, con conseguente responsabilità

precontrattuale e contrattuale della CP_3 2. Accertare e dichiarare, quale presupposto della tutela risarcitoria, la parziale e/o inefficacia delle clausole di cui agli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo, in quanto indeterminate sotto il profilo economico, non specificamente approvate e non conformi al requisito di trasparenza sostanziale richiesto dalla normativa nazionale ed eurounitaria; 2. Accertare la divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivamente applicato, con conseguente violazione degli obblighi informativi e di corretta rappresentazione del costo del credito; 3. Accertare il nesso causale tra le suddette violazioni e il danno patrimoniale subito dagli attori, danno consistito nell'aggravio economico del rapporto, nella distorsione del saldo estintivo e nella perdita dell'utilità economica della surroga, come puntualmente ricostruito e quantificato dalla CTU; 4. Per l'effetto, condannare Controparte_4 al risarcimento del danno, mediante: rideterminazione del rapporto contrattuale con esclusione dell'effetto cambio euro/CHF; 5. applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, quale criterio legale di liquidazione del pregiudizio; 6. Condannare la convenuta al pagamento del danno risarcibile nella misura accertata dal CTU e, comunque: non inferiore a euro 57.443,72, ovvero, in via alternativa, nella maggiore somma di euro 83.809,64 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge; Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite, con attribuzione al difensore antistatario

conclusioni della parte convenuta (note 7 gennaio 2026, richiamanti gli atti e, dunque, la comparsa di costituzione): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO - Respingere integralmente le domande formulate dai Signori CP_1 ed Pt_1, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di fatto e di diritto, ivi inclusa la prescrizione dei (pretesi) diritti ex adverso azionati in relazione all'annullabilità del Contratto di Mutuo, come meglio illustrato in atti; IN OGNI CASO- Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato in data 01/12/2021 Controparte_1 **ed** Parte_1 **agivano nei confronti della banca** Controparte_4
[...]

- di avere stipulato, in data 10.05.2007, in veste di consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 180.000,00 e a di 300 mesi (25 anni); CP_1, in particolare, è pensionato ed Pt_1 insegnante;
- che detto mutuo è stato oggetto di cessione *pro-soluto* ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, in data 28/02/2019;

- di avere sottoscritto il citato contratto del mutuo in assenza delle informazioni essenziali che la banca avrebbe dovuto fornire in adempimento degli obblighi di legge, alla luce del rischio insito nelle oscillazioni dei mercati valutari; infatti, il tasso di interesse veniva convenuto mediante il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero (*tasso variabile, indicizzazione Libor Franco Svizzero 6 mesi*);
- di avere inviato, a dieci anni di distanza dalla sottoscrizione del mutuo, a fine 2017, richiesta di *conteggio informativo per estinzione anticipata al 31/12/2017*; la banca rispondeva che, per estinguere il mutuo, gli odierni attori avrebbero dovuto versare la somma di € 204.087,14; l'importo che determinava tale *anomalia* (cioè il fatto che, dopo 10 anni di pagamento delle rate, l'importo da restituire fosse maggiore della somma capitale inizialmente mutuata), veniva indicato dalla banca come: *rivalutazione Euro 57.443,72*, somma che doveva essere sommata all'importo del capitale residuo (€ 133.932,34).
- di essere stati, di conseguenza, nell'impossibilità di estinguere il mutuo, a causa della eccessiva onerosità dell'importo all'uopo necessario, con conseguenti danni patrimoniali;
- che le clausole del mutuo di cui agli artt. 4 (*interessi*), 4-bis (*deposito fruttifero*) e 7 (*estinzione anticipata*) sono nulle, in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss Codice del Consumo e non specificamente approvate ex artt. 1341 e ss c.c.; le clausole in parola non consentivano ai consumatori di comprendere il regolamento degli interessi pattuito con il contratto;
- che, inoltre, il contratto è affetto nullità derivante dall'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, poiché esso *non contiene espliciti riferimenti alla vera natura e struttura del mutuo, all'indicizzazione al CHF (Franco Svizzero)* del mutuo in euro, elemento fondamentale per la comprensione dell'operazione;
- che, altresì, è errata l'indicazione in contratto del *Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG/ISC)*, ciò che comporta la *nullità del contratto* o, in subordine, il diritto al risarcimento per la responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca;

Chiedevano, pertanto, gli attori:

- che fosse dichiarata *la nullità, l'annullabilità e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo*;
- che fosse dichiarata la nullità delle clausole di cui agli articoli 4, 4bis e 7 del contratto di mutuo ex art. 1419 c.c. e ss. -in quanto indeterminate ed indeterminabili – e, in ogni caso che fosse dichiarata l'inefficacia delle stesse clausole per vessatorietà;
- che fosse dichiarata la nullità dell'atto di mutuo per divergenza tra il TAEG dichiarato e il TAEG effettivo;

- che fosse ordinato il ricalcolo delle competenze per *l'individuazione dell'esatto dare-avere tra le parti, anche a titolo di risarcimento danni, con l'adozione del tasso di interessi sostitutivo di cui al comma 7 dell'articolo 117 del Testo Unico bancario*;
- che fosse dichiarata la responsabilità della banca convenuta a titolo precontrattuale e contrattuale e che la medesima fosse condannata a risarcire il danno cagionato agli istanti mediante il ricalcolo delle competenze;

Si costituiva la banca *Controparte_4* **, con comparsa depositata l'8 febbraio 2022,** contest *elle domande delle parti attrici,* eccependo e deducendo:

- che il mutuo in parola è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero: in altri termini, il mutuo è pagabile in euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il franco svizzero; ciò significa che le variazioni delle valute sono suscettibili di incidere sull'ammontare delle rate stesse per effetto proprio del meccanismo di indicizzazione;
- che il contratto è stato stipulato per atto pubblico, e che in precedenza erano state fornite le necessarie informazioni, come palesato dalla domanda di mutuo sottoscritta da entrambi i mutuatari in data 2 aprile 2007 (oltre un mese prima della stipulazione del mutuo, avvenuta il successivo 10 maggio 2007), nella quale, tra l'altro i predetti dichiaravano *“di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 385/93 T.U.Bancario, l'avviso <<principali norme di trasparenza tività sono a disposizione della clientela presso le filiali Controparte_4 o consultabili sul sito internet www.banca woolwich.it nel Foglio Informativo (produzione doc. n. 1bis) consegnato dalla banca prima della stipula, si precisa che il mutuo è “a tasso variabile indicizzato al Franco Svizzero” e che il principale rischio per i mutui in valuta consiste proprio nella “variabilità del tasso di cambio”;*
- che, dunque, le parti hanno inteso indicizzare le rate di rimborso a due parametri: il tasso di interesse CHF/LIBOR, e il tasso di cambio di una valuta straniera rispetto all'Euro, segnatamente il Franco Svizzero: il meccanismo di indicizzazione riguarda sia il capitale sia gli interessi, ed era esplicitato nelle clausole contrattuali, e, *in primis* dall'art. 4, nonché nel documento di sintesi e nel Foglio informativo, pienamente a conoscenza dell'attrice; le clausole indicate dagli attori (segnatamente 4, 4 bis e 7) erano chiare e l'oggetto del contratto determinato;
- che l'alea derivante dalle oscillazioni del cambio è tipica e bilaterale, e la scelta degli attori di estinguere anticipatamente il mutuo in un momento per loro sfavorevole non può giustificare la richiesta di sterilizzare gli effetti dell'indicizzazione, mantenendo i vantaggi goduti per anni;
- che la pretesa errata indicazione dell' *Controparte_4*, non inciderebbe sulla validità del contratto e, in ogni caso, non deterrebbe nullità ai sensi dell'art. 117 TUB.

Chiedeva, dunque, la convenuta il rigetto integrale delle domande degli attori.

Con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. le parti ribadivano le proprie difese: gli attori, nella memoria n° 1 (del 7/02/2023), in risposta alle deduzioni della convenuta in merito al foglio informativo depositato da controparte come doc. 26., sottolineavano che si tratta di un modulo editabile da compilare e firmare e quindi assolutamente privo di qualsivoglia funzione probatoria.

L'istruttoria veniva esperita mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica¹, gli esiti della quale sono compendati nella relazione depositata in data 16 luglio 2024.

Il CTU, in particolare, riferiva:

- che l'importo richiesto dalla banca per l'estinzione anticipata del mutuo al 31/12/2017 (€204.087,00) rispetto al capitale mutuato (€180.000,00) era corretto, in base al contratto;
- se, qualora gli attori avessero stipulato un mutuo (in surroga) con CP_5 (al TAN 1,55%), avrebbero risparmiato € 35.961,88 e che, applica BOT (3,21%) il capitale residuo sarebbe €120.277,50, con un vantaggio per gli attori di € 83.809,64.;
- che non era possibile verificare se la rata mensile addebitata fosse corretta perché mancava l'estratto conto del mutuo
- che le clausole 4, 4-bis e 7 (doppia indicizzazione) sono formalmente chiare ma di difficile comprensione per un consumatore;
- che il TAEG effettivo era pari al 4,88389% (inclusi i costi accessori: polizze, spese amministrative), superiore a quello indicato nel contratto; in merito a tale risposta, peraltro, avendo il CTP della convenuta osservato che il CTU erroneamente utilizzava per il calcolo il tasso convenzionale (4,64%) anziché il tasso LIBOR + spread (3,50917%), il CTU replicava che il calcolo era stato effettuato sulla base del tasso indicato al momento della conclusione del contratto.

¹ incarico conferito il 1° marzo 2024

Le parti, con decreto datato 16 dicembre 2025, venivano invitate a depositare note scritte entro la data del 9 gennaio 2026, contenenti la precisazione delle conclusioni e gli argomenti che intendevano sottoporre al giudice in vista della decisione.

Infine, dopo lo scambio delle note, con provvedimento del 14 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.

Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata, sulla base delle considerazioni di seguito illustrate, le domande appaiono solo parzialmente fondate e accoglibili, nei limiti e nei termini di seguito indicati.

Deve, in primo luogo premettersi -essendo l'istruttoria basata fondamentalmente sugli accertamenti del CTU- che le valutazioni del Consulente, come sopra succintamente riassunte, appaiono condivisibili e possono essere richiamate integralmente, essendo l'esito di accertamenti condotti in modo accurato, supportati dai calcoli esposti nelle tabelle, condotti nel contraddittorio tra le parti, ed esposti in modo chiaro e comprensibile. Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP (nel corpo della tessa relazione). Peraltro, la parte convenuta si limita a lamentare che il CTU (nella prima relazione) abbia espresso valutazioni in ordine alla comprensibilità del contratto riservate al giudice: quanto al calcolo del TAEG (come sopra indicato), appare condivisibile la valutazione del CTU, poiché l'unico dato che poteva essere indicato alle parti era quello esistente al momento della conclusione del contratto.

Ciò premesso:

- **è infondata la domanda di annullamento**, indicata per vero in maniera generica dagli attori: comunque la stessa sarebbe già prescritta, come eccepito dalla convenuta;
- **appare non accoglibile, perché prescritta**, come eccepito dalla convenuta, **ogni domanda connessa all'accertamento della responsabilità precontrattuale**, poiché il contratto è stato concluso nel 2007 domanda introdotta nel 2021;
- **appare infondata e non accoglibile la domanda formulata dalle parti attrici di declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 e, comunque, delle**

clausole di determinazione degli interessi artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis ex art. 117 TUB; infatti: l'esame dei documenti contrattuali (*in primis* del contratto stipulato per atto pubblico e il piano d'ammortamento) consente di ritenere sussistente la (pre)determinazione del tasso degli interessi, sicché deve escludersi che sia stata violata la disposizione di cui all'art. 117 T.U.B.. il quale stabilisce che "*I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ...*" e che "*4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.*".

Il CTU, in proposito, riferendo che le clausole erano formalmente chiare, conferma che, applicando le stesse, si poteva giungere ad una univoca determinazione mese per mese, della rata dovuta; infatti, affinché la previsione dell'art. 117 TUB possa considerarsi rispettata -e che l'oggetto del contratto sia considerato determinabile ex art. 1346 c.c.- è necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo al mutuante; qualora, poi, come nel caso di specie, il tasso venga individuato *per relationem*, è necessario che il rinvio sia stato effettuato a dati conoscibili a priori e che le operazioni per eseguire il calcolo matematico siano esplicitate con esattezza nel contratto.

Nel caso di specie, i requisiti sopra menzionati appaiono rispettati: tutti gli elementi necessari per il calcolo dalla rata, e, in particolare della quota capitale e della quota interessi, sono stati esplicitati nel contratto, sicché non permaneva alcuno spazio di discrezionalità alla banca, non vi era la possibilità di giungere a risultati diversi da quelli ai quali la banca effettivamente è pervenuta.

- **Al contrario appare fondata, nei termini e nei limiti di seguito esposti, la domanda formulata in via alternativa, di declaratoria di nullità delle clausole in esame, in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo.** In proposito, deve, infatti, osservarsi quanto segue.
 - per il raggiungimento di uno dei principali obiettivi dei Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea, la protezione dei consumatori, è stata emanata la Direttiva 93/13, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), definito come codice di settore (esterno al codice civile), avente lo scopo di disciplinare i cosiddetti contratti *business to consumer*; pertanto, al momento, la contrattazione bancaria con i consumatori è disciplinata dal codice civile, dal Codice del Consumo e dal Testo Unico Bancario, in modo integrato (e, ovviamente in modo conforme ai Trattati e alla Costituzione);
 - nel caso di specie viene in rilievo la nozione di **clausola vessatoria**, la quale, secondo la definizione data dall'art. 33, 1° comma Codice del Consumo, è la clausola che, malgrado la buona fede, determini a

carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; per valutare, in concreto, quali siano le clausole vessatorie viene adottato, tra gli altri, il criterio della trasparenza, da intendersi come chiarezza e della comprensibilità della clausola; in applicazione del criterio in esame possono essere dichiarate vessatorie anche le clausole riguardanti l'oggetto principale del contratto o quelle relative alla congruità del prezzo o della remunerazione;

- l'art. 34, 2° comma del Codice del Consumo statuisce che *“La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*. **Pertanto, le clausole (non oggetto di trattativa individuale), anche relative alla determinazione dell'oggetto del contratto, se non sono redatte in modo chiaro e comprensibile possono essere ritenute vessatorie e incorrere nella declaratoria di nullità;**
- come insegna la Corte di giustizia la clausola trasparente, e dunque chiara e comprensibile, è, in primo luogo, la clausola intelligibile per il consumatore, perché redatta in modo lineare e corretto lessicalmente; deve, però, essere adottata anche un'interpretazione assiologica della disciplina, senza contentarsi della apparente intelligibilità della lettera della clausola, allo scopo di fornire una tutela adeguata al contraente, il consumatore, il quale, in quanto tale, versa in una situazione di evidente e fisiologica inferiorità nei confronti dell'istituto di credito²;
- tale considerazione è anche coerente con il complesso degli oneri di pubblicità e trasparenza posti a carico banche e degli intermediari finanziari dal TUB, il quale, ad esempio, impone agli operatori in questione (professionisti, secondo la nozione del codice del consumo) di rendere noti *«in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti»*.

Un'attenta disamina delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto concluso tra le parti alla luce di tali principi, induce a ritenere che le medesime siano da considerarsi vessatorie e, dunque, nulle ex art. 36 Codice Consumo. Infatti, le clausole non espongono in maniera trasparente (chi rensibile) il concreto funzionamento del meccanismo di conversione Parte_3 e

- l'oggetto del contratto non è indeterminato perché è possibile, in applicazione dei criteri esposti nella documentazione contrattuale, giungere a una univoca determinazione degli interessi e della rata;

² in termini Cass. 23655/2021

- tuttavia, le operazioni da effettuare per giungere alla determinazione degli interessi e della rata, per la loro intrinseca complessità, e per il modo in cui sono esposte nel contratto, non consentivano agli attori di comprendere in maniera adeguata cosa sarebbe potuto accadere, quale sarebbe stato l'importo finale della rata, all'esito dei conguagli e a seguito delle distinte operazioni di indicizzazione del tasso di cambio e del tasso di interesse;
- gli attori, dunque -consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti- non sono stati posti in concreto in condizione di comprendere il costo totale del suo mutuo, di valutare a pieno le conseguenze della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera, unitamente alle conseguenze dell'indicizzazione del tasso di cambio.

In altri termini: tali clausole, per la loro intrasparenza, determinano un evidente e significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e devono essere dichiarate nulle, ex art. 36 Cod. Consumo. all'intrasparenza, in particolare, consegue, per ciò solo, lo squilibrio tra le parti e dunque la necessità di dichiarare di nullità della clausola: il consumatore medio, pur normalmente avveduto, di fronte a una clausola intrasparente non può adottare decisioni basate sulle informazioni necessarie (invece nella disponibilità della banca), non può valutare l'accettabilità o la convenienza del contratto rispetto alle altre offerte presenti sul mercato, né può, nella fase dell'esecuzione del medesimo rendersi conto se il contratto sia correttamente applicato dalla banca e se egli abbia interesse ad avvalersi delle clausole dello stesso (ad esempio quella relativa all'estinzione anticipata).

Alla declaratoria di nullità, ex art. 36, segue la necessità di rideterminare l'importo dovuto: infatti, la nullità di una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo comporta l'applicazione della norma derogata dalla clausola medesima e, pertanto, nel caso in esame impone un nuovo calcolo degli stessi secondo il principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c. Infatti, il meccanismo sostitutivo previsto dal settimo comma dell'art. 117 TUB non è applicabile ogni qual volta sia dichiarata la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse, ma solo nell'ipotesi in cui il tasso non sia previsto contrattualmente -disciplinata dal comma 4 della medesima norma³- o nell'ipotesi di cui al 6° comma (non pertinenti nel caso di specie).

Pertanto, deve essere dichiarato che gli attori devono alla banca solo l'importo di € 180.000,00, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.

TAEG/ISC

Errata indicazione TAEG

³ Cfr anche, in termini, Trib. Milano n° 53738/2019

Anche tale doglianza appare infondata. Infatti, premesso che il contratto oggetto della presente causa è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125-bis (TUB) -D.lgs. 141/2010, deve osservarsi:

- che, in primo luogo, secondo i principi costantemente affermati dalla Cassazione⁴, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate potrebbe al più, ricorrendone le condizioni, può, dunque, dar luogo solo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima;
- che l'azione di responsabilità precontrattuale, nella specie, astrattamente valutabile, è tuttavia, come sopra indicato, prescritta.

Responsabilità contrattuale per violazione dell'art. 1175 c.c.

Neppure la domanda di risarcimento per danni a tale titolo può essere accolta.

Anche se potesse ritenersi che la banca, a fronte di un apprezzamento del franco svizzero, dovesse avvisare i mutuantì della maggiore onerosità conseguente per il caso di estinzione anticipata, la domanda non potrebbe essere accolta, posto che gli attori non hanno fornito elementi concreti atti a far ritenere sussistente un danno (valutabile equitativamente, ma non in modo arbitrario, sulla base di parametri certi ed emergenti dagli atti), anche alla luce della declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto (e dunque al minor importo che dovrà essere pagato).

Spese di lite

Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite: infatti la domanda dell'attrice è stata accolta limitatamente alla declaratoria della vessatorietà, ciò che impone l'applicazione dell'art. 92, 2° comma c.p.c..

Pertanto, la concreta applicazione delle norme del Codice del Consumo è oggetto di intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Per gli stessi motivi, anche la spese per la CTU, nell'importo determinato con decreto del GI del 27/7/2025, deve essere sopportata dalle parti in misura uguale.

⁴ Cfr ex pl. Cass. Ord. 4597 del 14/02/2023

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e eccezione disattesa:

	en		tiva da	[...]
<i>CP_1</i>	ed	<i>Controparte_6</i>	dichiar	
	el c		aggio 2017 nella	

parte relativa alla determinazione degli interessi (art. 4) sono nulle in quanto vessatorie, ex art. 36 Codice del Consumo e, per l'effetto, **dichiara che gli attori devono restituire alla convenuta solo la somma mutuata di € 180.000,00 oltre interessi al saggio legale tempo per tempo vigenti;**

dispone che il piano di ammortamento del contratto prosegua tenuto conto del tasso legale come sopra indicato;

accoglie l'eccezione proposta dalla convenuta di prescrizione dell'azione di responsabilità precontrattuale;

rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice.

dispone l'integrale compensazione delle spese di lite e dispone che la spesa per la CTU sia sopportata dalle parti in misura uguale.

Così deciso a Napoli il 16 gennaio 2026

IL GIUDICE
dott.ssa Tiziana Lottini